

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 settembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENUELA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85691

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1988, n. 23.

Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 81, recante disposizioni per il riconoscimento in presidio pubblico del Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati di Avezzano. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1988, n. 24.

Composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile, legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, art. 12, terzo comma, integrazione. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 25.

Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49: «Interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1988, n. 28.

Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1976, n. 38, recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomina dei consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1988, n. 29.

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22.

Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27: «Norme per l'accesso agli impieghi della regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali», della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44: «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della regione», della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30: «Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985-1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti» e della legge regionale 9 settembre 1987, n. 23: «Norme per la pubblicazione e la vendita del Bollettino ufficiale» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23.

Interventi della regione Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idro-viari con il porto di Ravenna Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 24.

Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli enti locali Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 37.

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 38.

Abrogazione del capo IV (concernente il settore del commercio) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 39.

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 24

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1988, n. 23.****Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 81, recante disposizioni per il riconoscimento in presidio pubblico del Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati di Avezzano.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 10 marzo 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 81, è soppresso e così sostituito:

«Il Presidio multizonale svolge le prestazioni sanitarie di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avvalendosi del patrimonio, delle strutture, dei presidi e degli uffici aventi sede nel comune di Avezzano e, comunque, nell'ambito di competenza territoriale della Unità locale socio sanitaria di Avezzano determinato ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della dotazione di posti di organico riferiti a tale ambito territoriale».

Art. 2.

Le strutture, i presidi, gli uffici e gli altri beni del Presidio multizonale di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 16 settembre 1982, n. 81, aventi sede e collocazione nel comune di Sulmona o nell'ambito di competenza territoriale della Unità locale socio-sanitaria di Sulmona, sono trasferiti, in conformità di quanto stabilito dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, al patrimonio del comune ove sono collocati con vincolo di destinazione alla Unità locale socio-sanitaria di Sulmona. La dotazione i posti della pianta organica già del «Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici» di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 16 settembre 1982, n. 81, riferita a tale sede o ambito territoriale, è attribuita alla Unità locale socio-sanitaria di Sulmona, in aumento alla pianta organica provvisoria di questa o in diminuzione alla pianta organica del Presidio multizonale di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 16 settembre 1982, n. 81.

Art. 3.

Il personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta servizio presso le strutture, i presidi e gli uffici di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge, è assegnato alla Unità locale socio-sanitaria di Sulmona con la posizione giuridica in atto a tale data in base a provvedimenti amministrativi definitivi, fatta salva la facoltà di richiedere l'assegnazione, anche in soprannumero presso la U.L.S.S. di Avezzano, restando numericamente invariata la dotazione organica della sede di Sulmona.

Art. 4.

Alla Unità locale socio-sanitaria di Sulmona è assegnato un finanziamento aggiuntivo alla quota del fondo sanitario regionale di sua spettanza in misura corrispondente all'ammontare degli oneri diretti e riflessi e competenze accessorie da sostenersi a titolo di trattamento economico del personale di cui al precedente art. 3. Detta quota è, altresì, integrata dell'importo corrispondente alle spese di esercizio degli impianti e delle strutture di cui al precedente art. 2, determinato sulla scorta del conto di gestione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 81.

L'importo corrispondente ai finanziamenti di cui al primo comma è portato in diminuzione della quota del fondo sanitario regionale assegnata alla Unità locale socio-sanitaria di Avezzano.

In fase di prima applicazione della presente legge, i finanziamenti, di cui al primo comma del precedente articolo, sono attribuiti con il medesimo provvedimento con il quale si dispone la ripartizione tra le Unità locali socio sanitarie delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione Abruzzo, in misura corrispondente al periodo di utilizzazione, da parte della Unità locale socio-sanitaria di Sulmona, del personale e delle strutture di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Con lo stesso provvedimento, per il medesimo periodo e nella stessa misura, si dispone la diminuzione della quota di fondo sanitario regionale di spettanza della Unità locale socio-sanitaria di Avezzano.

Art. 5.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a quelli già finanziati con la quota del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 febbraio 1988.

MATTUCCI**88R0566****LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1988, n. 24.****Composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile, legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, art. 12, terzo comma, integrazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 10 marzo 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Il medico specialista in discipline neuropsichiatriche, previsto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come uno dei componenti della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile, è sostituito da un medico specialista in neurologia e in psichiatria, dipendente dalla Regione, da una Unità sanitaria locale, da altre strutture pubbliche, o, in mancanza, da strutture private convenzionate o libero professionista.

Il predetto componente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

I sanitari, di cui al precedente art. 1, non possono essere né presidente, né componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di prima istanza operanti presso le Unità sanitarie locali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 febbraio 1988.

MATTUCCI

88R0567

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 25.**Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 19 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche*

Le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al consiglio regionale: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 616/77; l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge 1766/27; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quota delle terre civiche di categoria B), di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766/27.

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, Frazioni, Università agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnica di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne.

La Regione salvaguardia, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

Art. 2.*Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale
Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali*

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278, le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del componente la giunta preposto al settore agricoltura, secondo le modalità fissate dal regolamento già approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 82/22 del 21 luglio 1982.

Il sindaco nel cui territorio ricade la Frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Art. 3.*Perizie e compensi*

Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale di cui alla legge n. 1766/27 e relativo regolamento, nonché di ogni altra attività peritale concernente la sistemazione e gestione delle terre civiche, la giunta regionale si potrà avvalere dell'ERSA, di enti ed istituti specializzati pubblici e privati, nonché di professionisti esterni iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia.

I compensi per le prestazioni professionali di cui al precedente comma, che sono a carico della Regione, saranno liquidati secondo le tariffe dei rispettivi ordinamenti professionali.

**COMMERCIALIZZAZIONE E TUTELA
DEI BENI CIVICI****Art. 4.***Servizio regionale per l'amministrazione
di terre civiche*

Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio bonifica - Economia montana e foreste, individuato nell'ambito del Settore agricoltura foreste ed alimentazione, nella tabella C) della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa legge regionale al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 39 del relativo regolamento.

Il servizio compie ogni altro atto istruttorio o finalizzato all'istruttoria, previsto dalla legge al fine della tutela delle terre civiche della regione Abruzzo. La nomina del perito istruttore e la liquidazione del compenso spettantegli secondo le tariffe regionali, è riservata alla giunta regionale.

Art. 5.*Intesa alle legittimazioni*

L'intesa per la concessione delle legittimazioni è data con delibera del consiglio regionale, che viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura per le ulteriori determinazioni. Nel provvedimento deve farsi riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze di tutela ambientale. Per la legittimazione dei terreni compresi nell'ambito del Parco nazionale, deve essere sentito il parere degli organi preposti all'amministrazione del parco.

La Regione concederà l'intesa alla legittimazione solo in presenza di un pubblico interesse e sempre che concorrano unitamente le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti, destinatari del provvedimento di legittimazione, è previsto un canone di concessione ridotto al 50% rispetto ai parametri di cui all'art. 10 della legge 1766/1927.

Art. 6.

Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche

Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del comune o dei comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'inizio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antecedente regime giuridico.

Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi.

I prezzi corrisposti per le alienazioni nonché gli indennizzi deliberati dal consiglio regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la programmazione locale e sono investiti, in via provvisoria e previo parere della giunta regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito. Gli enti interessati comunicano entro tre mesi, alla giunta regionale, l'avvenuta destinazione degli indennizzi allegando la documentazione necessaria.

Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti.

Art. 7.

Assegnazione a categoria

Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell'autorizzazione.

Soltanto per i terreni compresi nella categoria «a» potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.

Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Il consiglio regionale, previo parere del comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 8.

Tutela dei beni civici

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai sindaci e/o dai presidenti delle amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Regime urbanistico delle terre civiche e normativa transitoria

I piani territoriali e urbanistici di livello provinciale e comunale, di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, e gli altri piani dotati degli stessi effetti, devono tener conto nelle loro previsioni territoriali della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766. A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi dovrà essere predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate dei caratteri di terre civiche ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente art. 1.

Le terre civiche dovranno conservare, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui al precedente comma, la loro destinazione, come stabilita ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Nel caso in cui l'ente competente all'adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

I piani una volta adottati, vengono trasmessi, con i relativi allegati, alla giunta regionale che li propone al consiglio regionale perché si pronunci sulle richieste di mutamento di destinazione.

L'autorità competente all'approvazione dei piani non potrà procedere all'approvazione stessa senza previa ricezione del provvedimento regionale di cui al precedente comma, e per la parte relativa dovrà decidere in conformità del provvedimento stesso.

I piani di cui al precedente primo comma già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, senza le prescritte autorizzazioni, dovranno essere adeguati ai sensi dei precedenti commi mediante l'adozione e successiva approvazione di apposita variante, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui al precedente primo comma, nei quali siano contenute previsioni di destinazione di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e che siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno, entro tre mesi da tale data, essere rimessi all'ente competente per l'adozione, perché predisponga gli atti di cui ai precedenti primo e secondo comma.

Art. 10.

Sanatoria di abusi edilizi

Le opere con le caratteristiche di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, realizzate su terre civiche senza le prescritte autorizzazioni all'alienazione ovvero al mutamento di destinazione, non possono essere sanate ai sensi della legge n. 47/1985 se non previo ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente art. 6 e secondo la procedura e con i criteri ivi previsti.

Le istanze per le autorizzazioni in sanatoria, di cui al precedente comma, dovranno essere presentate con le modalità di cui al precedente art. 7 nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande per le concessioni ed autorizzazioni in sanatoria da presentare secondo i criteri ed ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento alle opere indicate nel precedente primo comma, dovranno essere presentate con decorrenza dalla data di ricezione delle autorizzazioni di cui al precedente comma ed entro i medesimi termini.

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il consiglio regionale, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico.

GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI

Art. 11.

Programma di gestione delle terre civiche

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del Piano regionale di cui all'art. 13 della presente legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il servizio di cui al precedente art. 4:

1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;

2) individua soluzioni gestionali tecnico-culturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;

3) propone criteri di massima per l'impostazione dei bilanci e la tenuta della contabilità;

4) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;

5) dà impulso alla formazione, da parte dei comuni e delle amministrazioni separate frazionali, dei piani e dei programmi di gestioni e sviluppo di loro competenza;

6) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e programmi predetti;

7) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici, e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

Art. 12.

Inventari delle terre civiche

Ai fini della redazione del piano di cui al successivo art. 13, nonché della programmazione economica regionale, il servizio di cui al precedente art. 4 predispone — avvalendosi anche dell'ERSA — l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da comuni, amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo.

In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale distinta in alto fusto e ceduo con le specie

predominanti e le relative percentuali. Ne dovrà essere specificata l'eventuale assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 1927. Sulla base di informazioni raccolte sul luogo ed adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi sono ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratta.

I beni civici di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766 del 1927, saranno riportate in inventario con l'indicazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso.

In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art. 3 della legge 1766 del 1927 e dell'art. 2 del regio decreto 751 del 1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali.

Per la redazione degli inventari, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la giunta regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi.

Per la redazione degli inventari la giunta regionale, su proposta del componente preposto al settore agricoltura può conferire all'ERSA, ad enti ed istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dottore in agraria o scienze e simili, degli incarichi professionali.

Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti in conformità della legge regionale 9 settembre 1986, n. 52.

Art. 13.

Piano regionale di utilizzazione dei beni civici

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale a tale fine si avvale dei comuni e delle Comunità montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

Il piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, e sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali gli organi preposti alla gestione di essi.

Nel piano regionale sono indicate nel rispetto, da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche;

b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a comuni, amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;

c) le aziende regionali pilota di cui una per il settore forestale e l'altra per il settore zootecnico da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria A), o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al servizio regionale di cui al precedente art. 4 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

All'approvazione dei piani di cui al comma precedente provvede la giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

Art. 14.

Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici

I soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali e da norme della Comunità economica europea.

Art. 15.

Destinazione dei beni di categoria a)

Le terre civiche appartenenti alla categoria a) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono destinati ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di categoria a).

Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale di cui al precedente art. 4, le Comunità montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolive site nei propri comprensori anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.

Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione della giunta regionale su proposta del componente preposto al settore agricoltura, di intesa con il componente preposto al settore turismo, e sentito il comune o i comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.

Il consiglio regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

Art. 16.

Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria a)

Le terre civiche di categoria a) o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

- a) dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
- b) attraverso aziende speciali di iniziativa dei comuni, singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed in particolare degli artt. 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 e degli artt. 146 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
- c) attraverso convenzioni con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, oltre al comune o ai comuni interessati, la regione Abruzzo, le province territorialmente interessate, l'ERSA e persone fisiche o enti pubblici e privati;
- d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscano una sufficiente unità culturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:
 - 1) società cooperative costituite secondo le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il comune o l'amministrazione separata frazionale;
 - 2) coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune o nella frazione.

Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo, sono deliberate dalla giunta regionale previo parere del comune o dell'amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 marzo 1988

MATTUCCI

88R0568

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49: «Interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«La somma dei contributi annui di cui ai commi precedenti non può, comunque, superare per ciascuna cooperativa L. 350.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981.

Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione».

Art. 2.

Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «sempre sulla base delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 marzo 1988

MATTUCCI

88R0569

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1988, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale del 27 marzo 1985, n. 16 è così modificato:

«L'inquadramento decorre dal mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria degli idonei».

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1985, n. 16, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è riconosciuto agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

Tale riconoscimento è effettuato con gli stessi criteri adottati per il personale regionale di ruolo in attuazione delle leggi regionali n. 60/79, 15/81 e 35/84.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con quelli che verranno iscritti al corrispondente capitolo dei bilanci regionali successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 marzo 1988

MATTUCCI

88R0570

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1988, n. 28.

Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1976, n. 38, recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomina dei consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 dell'11 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 38 del 7 luglio 1976, concernente la nomina di alcuni membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è abrogata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 marzo 1988

MATTUCCI

88R0571

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1988, n. 29.**Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 dell'11 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma lettera b) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei Ministri di culto;
- c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, che non abbiano fini di lucro.

In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 847 del 29 settembre 1964 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

Art. 3.

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di aree per abitante sino ad un massimo di 20% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune, specificatamente riservate ai servizi religiosi.

Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di mq 2000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.

Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle componenti autorità religiose, riconosciute a norma di legge, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 1.

In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all'art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

Art. 4.

Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultano conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 3.

La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

Art. 5.

I comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.

I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1; proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale.

Art. 6.

I contributi, entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente art. 2; a tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sull'utilizzazione delle somme percepite.

È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente art. 2.

Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

Art. 7.

L'amministrazione regionale, sentita la competente autorità ecclesiastica, è autorizzata a concedere contributi per la ristrutturazione, consolidamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di edifici destinati al culto, di immobili adibiti nell'esercizio pastorale ad attività educative, culturali, sociali e ricreative che non abbiano fini di lucro nonché per l'ammodernamento, il restauro e la conservazione di arredi, impianti ed opere artistiche.

I contributi di cui al comma precedente possono essere erogati anche per lavori da compiersi all'abitazione dei Ministri del culto e del personale che presta servizio agli edifici di culto.

Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono anche essere concesse ad opere che fruiscono di contributi statali.

Dette provvidenze potranno essere concesse anche per lavori di consolidamento e, comunque, di riparazione di danni derivanti da eventi sismici e tellurici.

La misura del contributo e le modalità di erogazione saranno determinate da apposito regolamento, che verrà emanato dalla giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di concessione dei contributi, corredate di un progetto di massima dei lavori da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente, devono essere presentate all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno; per il 1988, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato, per l'anno 1988, in L. 2.000.000.000, si fa fronte:

- previa riduzione, per L. 1.000.000.000, per competenza, del cap. 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81; utilizzando la partita n. 7 - Edilizia sociale e del culto - dell'elenco n. 5;
- previa riduzione, per L. 1.000.000.000, per competenza, del cap. 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988.

Lo stanziamento della partita n. 2 - Tutela e riqualificazione ambientale (Urbanistica) - dell'elenco n. 5 del bilancio 1988, è ridotto di L. 1.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 è istituito ed iscritto nel sett. 15, tit. II, ctg. 3, sez. 10, il cap. 152361, denominato «Interventi nel campo dell'edilizia destinata al culto - art. 7» con lo stanziamento, per competenza, di L. 2.000.000.000.

Negli esercizi successivi al 1988, l'onere di L. 1.000.000.000 per anno è iscritto nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali, limitatamente al periodo di finanziamento assicurato dalla legge 1º marzo 1986, n. 64.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 marzo 1988

MATTUCCI

89R0572

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22.

Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27: «Norme per l'accesso agli impieghi della regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali», della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44: «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della regione», della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30: «Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985-1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti» e della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28: «Norme per la pubblicazione e la vendita del Bollettino ufficiale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 53 dell'8 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:

«2. Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, trasmessa alla Regione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando, il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) di possedere la cittadinanza italiana;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
- d) i titoli di studio posseduti;
- e) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
- f) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando di concorso facendone esplicita ed analitica menzione.

2-bis. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal presente articolo sono ammessi con riserva.

2-ter. La mancanza dei requisiti richiesti dal bando, accertata secondo le procedure fissate dal successivo art. 6, comporta l'esclusione del candidato dalle graduatorie di merito e di idoneità».

Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:

«Art. 6. (Verifica dei requisiti di ammissibilità). — 1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del documento della commissione con il quale la giunta notifica al candidato la conseguita idoneità nella graduatoria di merito, il candidato medesimo deve inviare alla giunta i documenti necessari per comprovare quanto dichiarato nella domanda d'ammissione, ai fini della verifica sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. In caso di verificata mancanza dei requisiti prescritti, sulla base della citata documentazione, la giunta provvede a comunicare al candidato, con atto motivato, l'esclusione dello stesso dalle graduatorie di merito e dà corso quindi agli adempimenti di cui al successivo art. 13».

Art. 3.

1. Nella lettera c) del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, dopo le parole «un terzo esperto», sono aggiunte le seguenti: «fra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali».

Art. 4.

1. Al comma primo dell'art. 10 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, dopo le parole «salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «in caso di parità di voto, dirime il voto il presidente».

Art. 5.

1. Dopo il settimo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il seguente:

«8. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali dove si è svolta la prova orale».

Art. 6.

1. Al comma primo dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è soppressa la virgola presente dopo la locuzione «tre mesi» ed è aggiunta la preposizione congiuntiva «e» dopo le parole «funzionale inclusa».

Art. 7.

1. I commi terzo e quarto dell'art. 13 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, sono soppressi.

2. All'art. 13 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il comma seguente:

«6. Col medesimo avviso i cui al comma precedente, il vincitore è invitato a indicare quale sia la sede di preferenza alla quale sarà assegnato nel rispetto della graduatoria di merito. In mancanza di preferenza espressa, la giunta provvede d'ufficio con l'atto di nomina di cui al successivo articolo».

Art. 8.

1. Nella lettera c) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, le parole «VII compresa» sono sostituite con la parola «VIII».

2. Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) quando l'assunzione abbia luogo per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati previsti da leggi statali o dagli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93».

3. Al secondo comma dell'art. 17, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) alla durata del progetto speciale finalizzato».

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è soppresso.

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il seguente:

«9. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 20 non si applicano:

a) agli incarichi di natura ordinaria e corrente attribuiti a liberi professionisti iscritti all'albo per attività relative all'esercizio della libera professione e retribuiti nei limiti delle tariffe vigenti;

b) agli incarichi disposti in base ad un rapporto istituzionale previsto dalle vigenti disposizioni statali o regionali, con enti pubblici, ovvero con enti ed aziende dipendenti dalla regione stessa;

c) agli incarichi affidati dalla Regione alle società o alle associazioni a cui la Regione medesima partecipa;

d) agli incarichi di componenti delle commissioni di concorso agli accessi nell'amministrazione regionale;

e) agli incarichi per i cui assolvimento è richiesto un impegno di ridotta rilevanza, temporaneo ed occasionale».

Art. 10.

1. Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:

«1. Il rappresentante legale della persona giuridica o dell'associazione cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima dell'adozione del relativo atto di affidamento, un'attestazione, debitamente autenticata, con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che nessuno fra i propri soci e nessuno dei membri degli organi sociali intrattiene un rapporto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione o con gli enti da essa dipendenti.

1-bis. La presenza in qualità di soci o amministratori di associazioni, società o enti, di persone che hanno con la Regione o con gli enti da essa dipendenti un rapporto di servizio, non costituisce causa di esclusione dal conferimento degli incarichi previsti dal precedente articolo, qualora le persone medesime rivestano le summenzionate qualità per nomina o designazione di organi regionali in società, associazioni od enti — promossi dalla Regione e di cui la Regione faccia parte — che perseguano finalità o programmi di interesse della stessa Regione».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:

«1. Le norme della presente legge si applicano anche all'accesso agli impieghi di ruolo e non di ruolo delle aziende e degli enti regionali il cui personale è inquadrato nel ruolo regionale».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti, gli istituti, le aziende disciplinate con leggi regionali, nonché il circondario di Rimini, provvedono al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 19 e seguenti, secondo il proprio ordinamento, alle medesime condizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge regionale».

3. Il terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:

«3. Salva la competenza esclusiva del consiglio regionale per gli incarichi previsti all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche agli enti regionali con proprio distinto ruolo organico, fermo restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenze fissate dall'ordinamento dell'ente».

Art. 12.

1. Le disposizioni della presente legge relative a procedure concorsuali si applicano ai concorsi che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. Il terzo alinea del quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, è così sostituito:

— «quindici unità per il gabinetto del presidente della giunta».

Art. 14.

1. All'art. 45 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30, dopo le parole «per raggiunti limiti di età», sono aggiunte le seguenti: «o di servizio».

Art. 15.

1. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28, dopo le parole «gli atti previsti dall'art. 1, comma primo», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli indicati alla lettera f)».

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 giugno 1988

GUERZONI

88R0575

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23.

Interventi della regione Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idro-viari con il porto di Ravenna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 53 dell'8 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a dare esecuzione mediante specifiche convenzioni al protocollo di intesa fra la Regione e i Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile, l'ente ferrovie dello Stato, l'azienda nazionale autonoma delle strade, la provincia di Ravenna e il comune di Ravenna, avente lo scopo di affrontare in modo integrato i problemi di collegamento del porto di Ravenna con le aree interessate ai relativi traffici. Detto protocollo, che per i fini di conoscenza è allegato alla presente legge, è stato approvato dal consiglio regionale con atto n. 1289 in data 7 aprile 1987.

2. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma, che saranno approvate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a spendere, nel quadro delle iniziative regolate in via generale dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, l'importo di L. 1.800.000.000 per la elaborazione del programma di studio e di interventi nei settori ferroviario, stradale e in quello della navigazione interna, comprendente la progettazione delle opere previste.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 1.800.000.000 per l'esercizio 1988, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo» del bilancio per l'esercizio 1988, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al testo della legge di bilancio approvato dal consiglio regionale in data 17 marzo 1988, attualmente all'esame degli organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio stesso dopo l'entrata in vigore della relativa legge regionale.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

3. A successive necessità di integrazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge l'amministrazione regionale farà fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno stabilite in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1987, n. 31 di contabilità.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 giugno 1988

GUERZONI

88R0576

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 24.

Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 53 dell'8 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dei principi della legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, ed allo scopo di sviluppare e qualificare l'artigianato, la presente legge disciplina l'esercizio di competenze regionali in materia di artigianato e l'esercizio delle deleghe agli enti locali delle relative funzioni.

2. Disciplina altresì il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le sanzioni amministrative.

TITOLO I

ORGANI DI RAPPRESENTANZA
E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Art. 2.

Commissioni provinciali, circondariale
e regionale per l'artigianato

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 nelle province dell'Emilia-Romagna sono istituite, quali organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, le commissioni provinciali per l'artigianato.

2. Nel territorio del circondario di Rimini è istituita la commissione circondariale per l'artigianato.

3. Ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è istituita la commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato.

Art. 3.

Funzioni delle Commissioni provinciali
e circondariale per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni riguardanti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane:

a) provvedono, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti delle imprese;

b) adottano le deliberazioni concernenti le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'albo o dalla separata sezione;

c) provvedono al rilascio di certificati, di atti e visure nonché alla riscossione a favore della tesoreria regionale dei relativi diritti di segreteria, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale;

d) effettuano la revisione periodica degli albi.

2. Le commissioni provvedono a raccogliere il complesso dei dati e delle informazioni concernenti l'albo delle imprese artigiane e la sua tenuta, secondo criteri omogenei indicati dalla giunta regionale.

3. Inoltre alle commissioni sono attribuiti i seguenti compiti:

a) di proposta e parere alle amministrazioni provinciali, al circondario di Rimini e ai comuni sui piani e sui programmi per l'artigianato anche con riguardo ai piani di formazione professionale e di istruzione artigiana;

b) di studio, di indagine e di rilevazione statistica delle attività artigiane, in collaborazione con gli enti locali e con la commissione regionale;

c) di concorso, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale per l'artigianato;

d) di verifica dello stato di attuazione e degli effetti che determinano gli interventi regionali e pubblici, predisponendo a tale riguardo rapporti annuali sullo stato dell'artigianato nel territorio di competenza da trasmettere alle amministrazioni provinciali, al circondario di Rimini ed alla commissione regionale.

Art. 4.

Funzioni della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato esprime parere in merito agli atti di programmazione regionale per l'artigianato nonché sui programmi per l'istruzione artigiana e la formazione e l'aggiornamento professionale degli artigiani.

2. La commissione regionale può esprimere pareri e formulare proposte in ordine:

a) a progetti di legge o di regolamento concernenti le materie indicate all'art. 1, secondo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) al progetto di bilancio, per i capitoli concernenti l'artigianato;

c) alle deleghe di funzioni agli enti locali in materia di artigianato;

d) ad altri atti o provvedimenti che la Regione ritenga di sottoporre al suo esame.

3. La commissione regionale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane svolge le seguenti funzioni:

a) decide in via definitiva sui ricorsi presentati contro le delibere delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo;

b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla giunta regionale.

4. La commissione provvede allo svolgimento di attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica, avvalendosi della collaborazione delle commissioni provinciali e circondariale.

5. La commissione svolge altresì le seguenti funzioni:

a) di tutela, promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani;

b) di partecipazione alla predisposizione e alla realizzazione dei programmi di attività e di iniziative, anche con il concorso delle commissioni provinciali e circondariale;

c) di verifica dello stato di attuazione e degli effetti che determinano gli interventi regionali e pubblici, predisponendo a tale riguardo rapporti annuali sullo stato dell'artigianato regionale.

6. Il finanziamento delle attività ed iniziative promozionali previste al quinto comma è disposto con delibera della giunta regionale nel limite dello stanziamento del bilancio sul capitolo di spesa di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 41.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariale

1. Le riunioni delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio. La commissione può altresì organizzarsi in sezioni di lavoro su specifici oggetti di carattere tecnico purché non rientranti nelle materie concernenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

3. Le commissioni provinciali hanno sede nel capoluogo di provincia; la commissione circondariale ha sede in Rimini. La sede delle commissioni è di norma presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti tra Regione e enti camerali.

4. Le spese concernenti il personale, la sede, le attrezzature, il funzionamento e l'attuazione dei loro compiti sono a carico del bilancio regionale.

5. Presso le rispettive commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato è istituita la segreteria, quale struttura organizzativa equiparata ad Unità operativa organica come previsto dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione». Il personale addetto ai compiti di segreteria opera alle dipendenze funzionali del presidente. Alla dotazione organica, alla individuazione delle relative qualifiche funzionali e dei profili professionali delle segreterie delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, la Regione provvede a norma del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.

6. Il segretario è designato dal presidente della commissione ed è nominato dal presidente della giunta regionale.

7. Il personale occorrente all'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato è individuato fra il personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al terzo comma ed il relativo costo è a carico del bilancio regionale. Qualora le Camere di commercio non siano in grado di mettere a disposizione il personale necessario la Regione provvede con proprio personale appartenente al ruolo unico regionale, determinato dall'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

8. Nell'ambito di tali convenzioni dovrà prevedersi che tale personale, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti di appartenenza e mantenendo il relativo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze del presidente della commissione provinciale per l'artigianato e, sempre funzionalmente, è coordinato dalla giunta regionale.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato

1. Per la validità delle riunioni della commissione regionale per l'artigianato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio. La commissione può altresì organizzarsi in sezioni di lavoro su specifici oggetti di carattere tecnico purché non rientranti nelle materie concernenti la decisione sui ricorsi.

3. La commissione ha sede nella città capoluogo di regione.

4. Le spese inerenti alla sede della commissione, alle attrezzature, al funzionamento e all'attuazione dei compiti sono a carico del bilancio regionale.

5. È istituita la segreteria della commissione regionale per l'artigianato quale struttura organizzativa equiparata ad unità operativa organica come previsto all'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. I compiti di segreteria della commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo unico regionale che opera alle dipendenze funzionali del presidente. Alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.

6. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal presidente della commissione e nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Vigilanza sul funzionamento delle commissioni

1. La commissione regionale per l'artigianato e le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.

2. Il presidente della giunta regionale può ordinare indagini sul funzionamento delle commissioni regionale, provinciali e circondariale.

3. Nel caso in cui le commissioni, per dimissioni o per altra causa siano nell'impossibilità di funzionare, il presidente della giunta regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della commissione, con il compito di promuovere, fra l'altro, il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Se entro sei mesi dalla nomina il commissario non è stato in grado di ripristinare una situazione di normale funzionamento, il presidente della giunta regionale provvede al rinnovo della commissione con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 8.

Composizione delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato

1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è formata da ventiquattro membri. Essa è composta da:

- a) sedici rappresentanti eletti dagli imprenditori artigiani secondo le procedure stabilite dalla presente legge;
- b) tre membri nominati dal presidente della giunta regionale fra i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale ed operanti nella provincia o nel circondario di Rimini;
- c) il dirigente della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
- d) un rappresentante designato dal responsabile dell'ufficio provinciale del lavoro;
- e) tre membri nominati dal presidente della giunta regionale tra gli esperti in materia di artigianato designato dalle organizzazioni artigiane a struttura regionale.

2. Il presidente della commissione provinciale o circondariale è eletto tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del primo comma nella seduta di insediamento. Per i primi tre scrutini è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti la commissione. Nel quarto scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il vicepresidente.

3. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale.

4. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal presidente della giunta regionale con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente cessato.

5. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

6. La designazione dei componenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il presidente della giunta regionale assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

Art. 9.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.

2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lettera *a)* dell'art. 8, i titolari di imprese artigiane aventi sede nella provincia da almeno tre anni, che siano iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.

Art. 10.

Ripartizione in sezioni elettorali e tenuta dell'elenco generale degli aventi diritto al voto

1. Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, e ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni interessati.

2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a centoventi e non superiore a seicento.

3. Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane, provvedono all'aggiornamento dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.

Art. 11.

Composizione dei seggi

1. I sindaci dei comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e da un segretario.

3. Il presidente del seggio elettorale è nominato dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.

4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, sono nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal presidente del seggio.

6. In caso di assenza temporanea del presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal presidente stesso, ne assume le funzioni.

7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il presidente o lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del sesto comma.

8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di provincia e del circondario di Rimini, contrassegnato con il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce in ufficio centrale con il compito di provvedere alle operazioni previste dai commi otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici dell'art. 17.

9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato da quattro scrutatori nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un segretario scelto dal presidente dell'ufficio centrale.

Art. 12.

Elezioni: adempimenti generati

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 hanno luogo ogni cinque anni.

2. Il presidente della Regione indice le elezioni e stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione ai Sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e al presidente della commissione regionale per l'artigianato.

3. Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso agli elettori.

Art. 13.

Procedimento elettorale

1. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.

2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonché il comune in cui è ubicata l'azienda.

3. L'elenco generale degli elettori di ogni provincia e del circondario di Rimini, vidimato in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.

4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per le regolarizzazioni del caso fino al termine delle operazioni di votazione.

5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma del primo comma dell'art. 10, la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato compila in duplice copia la lista degli elettori iscritti: una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali. Entrambe le copie vidimate in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero degli iscritti in ciascuna sezione.

6. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato altresì provvedono:

a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai sindaci dei comuni per la notificazione agli interessati;

b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto, con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;

c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai sindaci dei comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, per la consegna ai presidenti degli uffici elettorali:

- 1) le liste degli aventi diritto al voto;
- 2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio;
- 3) le schede elettorali;
- 4) il bollo dell'ufficio elettorale;
- 5) l'elenco dei delegati;
- 6) la cancelleria.

7. Gli adempimenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della lettera *c)* del sesto comma sono eseguiti secondo il modello approvato dal presidente della giunta regionale.

8. I sindaci dei comuni della provincia interessati e del circondario di Rimini provvedono:

a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

b) a consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni presidente:

- 1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;
- 2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;
- 3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;
- 4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;
- 5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;
- 6) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio.

Art. 14.

Presentazione delle candidature

1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a sedici.

2. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna provincia e nel circondario di Rimini presso l'ufficio della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da non meno di quattrocento elettori. La loro firma è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal notaio, o nelle altre forme consentite dalla legge, nonché la certificazione di iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza a norma del secondo comma dell'art. 9 e la documentazione prevista al terzo comma dell'art. 9.

6. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.

7. Alla lista è allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.

8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

9. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

11. I delegati di lista possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste dei candidati.

La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 15.

Manifesto e schede elettorali

1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa ed alla trasmissione di un congruo numero di manifesti che le liste dei candidati ai sindaci della provincia per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni.

2. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.

3. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Art. 16.

Operazioni di votazione

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

3. Alle ore 6 del giorno fissato per le elezioni il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente del seggio lo segnala al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, provvede il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

5. Dopo la costituzione del seggio il presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà del voto.

6. Il presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede, suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.

7. terminate dette operazioni, il presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.

8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di legge. Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d'identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.

9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.

10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22.

Art. 17.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. terminate le operazioni di voto, il presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala delle votazioni in modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

3. Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami dei voti contestati, che siano o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.

6. Un esemplare del verbale viene depositato dal presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del comune sede di sezione elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal presidente, è recapitato immediatamente, a mezzo di messo comunale, all'ufficio centrale del comune capoluogo della provincia o del comune di Rimini.

8. Il presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia o del circondario.

10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

11. L'assegnazione dei sedici posti di componente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente:

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere «più uno», ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

12. Il presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentante attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

13. Il presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto sul modello approvato dal presidente della giunta regionale, e lo trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e al presidente della giunta regionale.

Art. 18.

Disposizioni sui ricorsi

1. In merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e ne dà notizia ai delegati di lista.

2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al presidente della giunta regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.

Art. 19.

Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 20.

Disposizioni per la commissione per l'artigianato del circondario di Rimini

1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della commissione per l'artigianato del circondario di Rimini, le funzioni che la legge assegna alla commissione provinciale per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte dalla commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con decreto del Presidente della giunta regionale è costituito il commissariato speciale composto:

a) dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato di Forlì, che lo presiede;
b) da due commissari designati dalla commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.

3. Al commissariato spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento della costituenda commissione circondariale, nonché di costituire l'albo delle imprese artigiane del circondario di Rimini mediante scorporo dall'albo provinciale delle imprese artigiane di Forlì e di rilevare copia della relativa documentazione dall'archivio della commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.

4. L'albo stesso è gestito dal commissariato fino all'insediamento della commissione circondariale per l'artigianato di Rimini istituita ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

Art. 21.

Commissione regionale per l'artigianato Costituzione e composizione

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è così composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

c) da cinque membri nominati dal presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, fra gli esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella Regione.

2. Il presidente della commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento. Per i primi tre scrutini è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti la commissione. Nel quarto scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il vicepresidente.

3. La commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni. Alla scadenza la commissione continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

4. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale.

TITOLO II

ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 22.

Organizzazioni degli albi

1. Agli albi provinciali o circondariale delle imprese artigiane istituiti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti previsti agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge, che hanno sede nel territorio della provincia o del circondario. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.

2. Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano sede legale nel territorio della provincia o del circondario.

3. Ai fini di meglio programmare gli interventi di istruzione artigiana e delle attività di formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, la giunta regionale può, sentita la commissione regionale per l'artigianato, disporre l'annotazione delle imprese artigiane in appositi elenchi riferiti ad attività omogenee.

4. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato, approva la modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo ed impartisce disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagini e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.

Art. 23.

Iscrizione all'albo delle imprese artigiane

1. Per l'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane tutte le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono tenute a presentare domande di iscrizione alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, per le società in nome collettivo e per le società previste dall'art. 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla registrazione prevista dall'art. 2296 del codice civile, o, quando trattasi di attività esercitata da società di persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile, dalla data dell'iscrizione stessa.

2. Alla domanda di iscrizione è allegata l'apposita certificazione, rilasciata dal comune ove l'impresa ha sede a norma del quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di legge e a rilasciare la relativa certificazione all'impresa richiedente entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

4. La commissione, esaminata la certificazione del comune ed esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda a comunicare la decisione all'interessato.

5. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese da parte della commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

6. Le delibere di diniego dell'iscrizione all'albo e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate.

7. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

8. Nessuna impresa può adottare, quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se la stessa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 24.

Modificazioni e cancellazioni dall'albo su comunicazione delle imprese artigiane

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a trasmettere alla commissione, entro trenta giorni, le denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.

2. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla commissione entro il termine di trenta giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.

3. La commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in merito alla denuncia ricevuta, provvedendo a comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione dall'albo.

4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al terzo comma.

Art. 25.

Accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti delle imprese iscritte all'albo

1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento, con proprio atto, l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.

2. La commissione alla quale gli organi, gli enti e le amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, senza indugio e all'atto stesso del ricevimento della comunicazione, l'avvio della procedura di accertamento.

3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicata entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perché provveda a far conoscere alla commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.

4. La commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.

Art. 26.

Iscrizione alla separata sezione dell'albo

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e a adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, se sono iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su domanda del consorzio o società consortile interessato, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.

5. I consorzi e le società consortili di cui ai commi precedenti sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.

Art. 27.

Revisione dell'albo delle imprese artigiane

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ogni trenta mesi, con decreto del presidente della giunta regionale, è indetta la revisione degli albi provinciali e circondariale delle imprese artigiane.

2. Le procedure per l'effettuazione della revisione sono determinate con deliberazione del consiglio regionale.

3. Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato si possono avvalere, previa intesa, degli uffici comunali per la raccolta delle informazioni sulle imprese e forme associative artigiane in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 28.

Ricorsi alla commissione regionale per l'artigianato

1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle commissioni provinciali e circondariale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo o dalla sezione separata, sono presentati alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione.

2. La commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente commissione provinciale o circondariale.

3. La commissione regionale per l'artigianato può d'ufficio o su domanda del ricorrente, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

4. Contro la decisione della commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Art. 29.

Rapporti tra albo delle imprese artigiane e registro delle ditte

1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato ne danno comunicazione al registro delle ditte per l'annotazione prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Analogamente le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato provvedono a comunicare a registro delle ditte, entro quindici giorni, le denunce di modifica e di cessazione dall'albo, nonché a comunicare ogni decisione assunta in ordine all'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

Art. 30.

Sanzioni amministrative

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al primo comma dell'art. 23 e delle disposizioni del secondo comma dell'art. 24 è irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire tremilioni.

2. Ai trasgressori delle disposizioni previste al primo comma dell'art. 24 è irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire unmilioneottocentomila.

3. A chiunque renda dichiarazioni non veritiere o contenenti dati inesatti tali che inducano in errore gli organi amministrativi competenti è irrogata la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire seicentocinquantomila e non superiore a lire quattromilioni.

4. Alle imprese, ai consorzi o società consortili tra imprese che, non essendo iscritti all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, usino illegittimamente ditte, insegne, marchi o denominazioni in cui ricorrano i riferimenti all'artigianato, è irrogata la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire ottocentotrentamila e non superiore a lire cinquemilioni.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle amministrazioni comunali nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

6. Il presidente e il vice presidente protempore della commissione regionale per l'artigianato nonché i presidenti protempore delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e, per il rispettivo territorio di competenza, i vicepresidenti protempore delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono abilitati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I titolari delle funzioni di cui al sesto comma sono tenuti a redigere il processo verbale a norma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, ed a notificarlo direttamente a contravventore, trasmettendo poi l'originale, con la prova delle avvenute notifiche, all'amministrazione comunale per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

8. Le autorità che hanno competenza in materia di artigianato devono segnalare ai comuni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

TITOLO III DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

Art. 31.

Disposizioni generali

1. Le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato su scala locale, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative di istruttoria, di verifica e di controllo connessi alla gestione degli interventi per l'artigianato, sono delegate alle province e al circondario di Rimini con al sola eccezione di quegli interventi che le leggi stesse abbiano delegato ai comuni, ovvero espressamente riservato alla competenza della giunta regionale.

2. Le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio e degli insediamenti artigiani, sono delegate ai comuni.

3. La disciplina delle relazioni tra i diversi strumenti di programmazione, le forme di coordinamento tra i livelli istituzionali, le modalità di esercizio delle funzioni programmatiche delle province, le modalità di concorso dei comuni alla formulazione dei piani provinciali, le iniziative di gestione associata, nonché i rapporti tra Regione ed enti delegati sono disciplinati secondo quanto disposto dalla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

4. I programmi ed i progetti operativi previsti dalle leggi regionali 16 maggio 1986, n. 12, 16 maggio 1986, n. 13, 16 maggio 1986, n. 14 e 3 gennaio 1987, n. 1, costituiscono strumenti attuativi dei piani e dei programmi locali.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le province ed il comitato circondariale di Rimini svolgono attività di coordinamento e di informazione nei confronti dei comuni tenendo conto delle direttive regionali.

Art. 32.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del settore artigiano, possono provvedere alle funzioni programmatiche in forma singola od associata o mediante intese. In ogni caso i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti esercitano tali funzioni sulla base dell'adozione di un programma comunale per l'artigianato, nel quale, in conformità al piano provinciale o circondariale per l'artigianato, siano determinati gli obiettivi di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, siano enunciate le direttive per la realizzazione degli obiettivi prefissati e siano reciprocamente coordinate le attività proprie del comune, nel settore specifico o in quelli direttamente incidenti su questo, e le funzioni delegate dalla Regione.

2. In tutti i restanti casi in cui non abbiano optato per l'esercizio associato delle funzioni delegate a norma dell'art. 9 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, le amministrazioni comunali adottano singoli programmi di intervento sulla base delle deleghe espressamente attribuite dalle leggi regionali nel settore artigiano.

3. Ai comuni spettano le funzioni indicate al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 14, per l'allestimento ed il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane, per il recupero funzionale di immobili destinati a laboratori artigiani e per l'organizzazione di servizi d'area, nonché le funzioni indicate al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1987, n. 1, per la realizzazione dei centri integrati di servizio e per gli interventi di qualificazione dell'artigianato di servizio.

4. Ai comuni spetta inoltre la verifica sulla corretta utilizzazione degli incentivi da parte dei destinatari e la valutazione degli effetti, secondo indicatori stabiliti dalla giunta regionale.

5. I comuni adottano il programma comunale per l'artigianato o i programmi di intervento in conformità al piano provinciale e circondariale per l'artigianato.

Art. 33.

Funzioni delle province e del circondario di Rimini

1. Le province e il circondario di Rimini esercitano le funzioni di programmazione mediante l'adozione del piano provinciale o circondariale per l'artigianato quale strumento per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato e per la programmazione dell'intervento regionale nel settore.

2. Il piano provinciale o circondariale per l'artigianato determina gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dell'artigianato, enuncia le direttive per la realizzazione degli obiettivi prefissati in conformità con gli obiettivi della programmazione regionale e degli indirizzi di coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 34.

3. Alle assemblee dei comuni previste dal quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, spetta la definizione, per il rispettivo territorio, delle articolazioni del piano provinciale.

4. Le province ed il comitato circondariale di Rimini, per la elaborazione e la definizione del piano provinciale e circondariale per l'artigianato, si avvalgono del concorso dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

5. L'eventuale contrasto tra il programma comunale ed il piano provinciale o circondariale per l'artigianato è risolto d'intesa tra la provincia o il circondario di Rimini e l'Amministrazione comunale. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia stata raggiunta l'intesa, la decisione è rimessa alla giunta regionale.

6. La verifica del piano provinciale e circondariale per l'artigianato con il programma regionale di sviluppo, anche agli effetti della rappresentazione della spesa del bilancio regionale pluriennale ed annuale, è di competenza del consiglio regionale a norma degli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

7. Le province ed il circondario di Rimini esercitano altresì le funzioni:

a) di concessione dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 2 aprile 1982, n. 14, dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13. L'esercizio delle funzioni delegate è svolto in conformità al piano provinciale o circondariale per l'artigianato e sulla base degli indirizzi regionali;

b) di verifica della corretta utilizzazione degli incentivi da parte dei destinatari e di valutazione dei risultati conseguiti, secondo indicatori stabiliti dalla giunta regionale, degli interventi regionali delegati alle province o al circondario di Rimini.

Art. 34.

Indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate

1. Il rapporto tra la Regione e gli enti delegati è disciplinato dalle norme di cui al titolo terzo della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 35.

Scambio di informazioni

1. Per la realizzazione degli obiettivi della programmazione, gli enti delegati hanno accesso alle informazioni di base contenute nell'albo provinciale delle imprese artigiane. In ogni caso le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato forniscono periodicamente agli enti delegati, secondo criteri ed indicatori omogenei per l'intero livello regionale, dati relativi agli elementi conoscitivi registrati nell'albo.

2. Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alla concessione dei contributi e delle agevolazioni alle imprese e ai consorzi artigiani secondo criteri ed indicatori stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 36.

Ripartizione delle risorse e resoconti

1. Le risorse finanziarie regionali per l'attuazione dei piani provinciali o circondariale e dei programmi comunali per l'artigianato sono ripartite con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tra gli enti delegati in conformità ai piani provinciali o circondariale e ai programmi comunali e sulla base di parametri concernenti sia indicatori socio-economici del territorio, sia il grado di concreta realizzazione dei rispettivi piani e programmi da parte dei singoli enti delegati.

2. Gli enti delegati entro il 31 marzo di ogni anno redigono il rendiconto finanziario, sentito il parere del competente ufficio di ragioneria, e lo trasmettono alla Regione accompagnandolo con una relazione nella quale sono esposte le osservazioni sul rendiconto medesimo. L'omesso invio o l'incompleta redazione di detti documenti comporta la sospensione delle residue rate da trasferire.

3. Le risorse assegnate o trasferite che non siano state integralmente utilizzate possono essere nuovamente assegnate ad altri enti delegati con le modalità previste al primo comma.

4. Qualora la delega si riferisca ad interventi di sviluppo autorizzati da leggi pluriennali, il riparto può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

5. Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in conto capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati, fatto salvo il mantenimento della loro destinazione originaria e l'acquisizione di una collocazione specifica di bilancio, atta a facilitarne l'individuazione secondo quanto stabilito dal quarto comma e dal quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

6. Per le funzioni delegate che comportano l'erogazione di fondi in annualità costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti d'impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo l'imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione.

7. Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della stipulazione di mutui agevolati, gli uffici regionali competenti provvedono all'emissione dei ruoli di spesa fissa ed all'erogazione dei fondi ai diretti destinatari.

Art. 37.

Dotazione di mezzi

1. Al fine di assicurare l'effettivo sostegno dell'esercizio delle funzioni delegate, come previsto all'art. 36 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, il presidente della giunta regionale stipula con le province e con i comuni di cui al primo comma dell'art. 32 apposite convenzioni per il cui tramite è assicurato il supporto necessario per attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei piani provinciali e dei programmi comunali, per il concreto svolgimento di amministrazione attiva mediante la messa a disposizione di assistenza tecnico-organizzativa e di personale.

2. Le risorse finanziarie per l'attuazione delle attività previste al primo comma sono determinate dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 38.

Disposizioni finali e transitorie

1. La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionale per l'artigianato è confermata sino all'insediamento dei nuovi organi istituiti dalla presente legge.

2. La legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, è abrogata.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 39.

Diritti di segreteria

1. Le somme riscalde dalle commissioni provinciali e circondariale per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria e successive modifiche ed integrazioni sono introitate nell'apposito capitolo di bilancio n. 04672 «Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane dovuti a norma della legge 26 febbraio 1982, n. 51», iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio 1988 e per i successivi esercizi.

Art. 40.

Compensi ai componenti delle commissioni

1. Ai componenti delle commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato, ad eccezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei dipendenti regionali, spettano i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8.

2. Al presidente e al vicepresidente della commissione regionale per l'artigianato e ai presidenti e ai vicepresidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato spettano indennità di funzioni determinate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20, «Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore di organi ed enti ed aziende regionali».

3. Ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali spettano i compensi stabiliti dalla legge per i componenti dei seggi elettorali delle elezioni amministrative.

Art. 41

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge:

per quanto riguarda le spese per il finanziamento delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, ivi comprese le spese per l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori artigiani, l'amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti nel capitolo di spesa 21707 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988;

per quanto riguarda le spese per il funzionamento delle attività delle commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato previste agli articoli 3, terzo comma, e 4, quinto comma, della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1988;

per quanto riguarda le spese per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti sul capitolo di spesa 21708 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.

2. Per gli esercizi successivi al 1988 sarà la legge di bilancio annuale a stabilire l'ammontare degli stanziamenti necessari a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 giugno 1988

GUERZONI

88R0577

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 37.

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 69 del 31 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1982, n. 75

Art. 1.

1. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 2.

1. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 3.

1. Sono abrogati il primo e gli ultimi due commi dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Il piano regionale per l'edilizia residenziale pubblica è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale, sentiti il comitato interassessoriale di cui all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, ed il comitato regionale per l'edilizia residenziale di cui all'art. 6 della presente legge, e successivamente comunicato al consiglio regionale.»

Art. 5.

1. Alla lettera c), dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come sostituita dall'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, dopo le parole «dei limiti di reddito» sono inserite le parole «della detrazione per familiari a carico».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Spetta alla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il potere di annullare le deliberazioni del consorzio regionale fra gli I.A.C.P. e degli I.A.C.P. viziati d'illegittimità.»

2. Al quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente periodo: «La richiesta o l'assunzione diretta, da parte dell'assessore ai lavori pubblici, di elementi istruttori sospende il termine di esecutività delle deliberazioni, sino ad avvenuta acquisizione od assunzione degli stessi.»

Art. 7.

1. L'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati.»

Art. 8.

1. L'art. 23 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Requisiti delle cooperative edilizie). — 1. Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative.

2. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

3. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati a propri soci.»

Art. 9.

1. L'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Requisiti dei privati operatori e beneficiari). — 1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, i privati che richiedono i contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli I.A.C.P., gli aspiranti inquilini degli I.A.C.P., dei comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati;

c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;

d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;

e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20 milioni e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40 milioni.

2. Per gli emigrati che siano lavoratori dipendenti si prescinde dal requisito del reddito se prodotto all'estero.

3. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia agevolata o convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma primo.

4. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per gli interventi di edilizia sovvenzionata nonché per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli I.A.C.P. e delle imprese.

5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a L. 2.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito da lavoro dipendente.

6. I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma quinto, sono calcolati nella misura del 60%.

7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è richiesta la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o prevalente nel comune o in uno dei comuni compreso nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

8. Agli effetti della presente legge si considerano emigrati coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e sono rimpatriati da meno di un anno.

9. In deroga al comma primo, lettera a), sono equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all'estero.

10. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.

11. Nel caso di comproprietà, agli effetti del requisito di cui alla lettera c) del comma primo, si tiene conto del numero di vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà.

12. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma primo, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche colui che, già ammesso ai contributi di edilizia convenzionata o agevolata, vi rinuncia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell'originario contributo e la sua completa restituzione.

13. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro abitazione in regione.

14. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.

15. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma primo devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 25.

Art. 10.

1. L'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Composizione del nucleo familiare). — 1. Ai fini di cui all'art. 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente *more uxorio* nonché dai figli minori.

2. Agli effetti del comma primo fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.

3. È consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere *more uxorio*.

4. Nel caso di cui al comma tre, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 26; 27 e 28 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 12.

1. All'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è abrogata la parola «singoli».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis. (Competenze dei Comuni). — 1. È rimesso ai comuni il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata, sulle relative varianti, nonché sugli altri elaborati tecnici che saranno previsti dalla normativa tecnica di cui all'art. 8, lettera d).

2. Il parere di competenza della commissione edilizia comunale deve tra l'altro attestare espressamente la rispondenza degli elaborati alla normativa tecnica di cui all'art. 8, lettera d), nonché alle altre disposizioni previste per l'iniziativa in relazione al singolo canale contributivo.

3. La commissione edilizia integrata è altresì organo di consulenza del comune per i problemi connessi con l'attuazione degli interventi di edilizia convenzionata.

4. Per gli interventi di edilizia convenzionata il direttore dei lavori viene nominato dall'operatore su designazione da parte del comune.

5. Alla commissione edilizia comunale per l'esame dei progetti, varianti ed elaborati di cui al presente articolo, partecipano, con voto deliberante, il direttore provinciale dei lavori pubblici territoriali competente od un dipendente regionale dallo stesso designato.»

Art. 14.

1. All'art. 38, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite con le parole «di edilizia convenzionata ed agevolata».

Art. 15.

1. L'art. 39 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. (Obblighi dei beneficiari). — 1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di non locare gli alloggi né di alienarli per cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo.

2. La nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione deve essere richiesta al comune entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e mantenuta per tutta la durata di cui al comma primo.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma secondo, il trasferimento della residenza, la locazione o la alienazione dell'alloggio prima della scadenza del termine di cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite, maggiorate di un tasso di interesse del 5% decorrente dalla data delle singole erogazioni.

4. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio comportano la revoca del contributo, limitatamente alle quote non ancora percepite.

5. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.

6. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa — che è disciplinata dallo statuto della cooperativa — con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi comportano la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.

7. Nel caso previsto dall'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, entro sei mesi dalla cessazione del servizio è fatto obbligo ai militari di trasmettere alla Direzione regionale dei lavori pubblici od alla Direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente per l'edilizia agevolata — pena la decadenza delle quote di contributo già percepite e la loro restituzione alle condizioni previste dal precedente comma terzo — apposito certificato di residenza nell'alloggio ammesso a contributo.

8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, i beneficiari di edilizia agevolata all'interno dei piani di recupero possono tuttavia locare l'alloggio e mantenere il contributo concesso previa autorizzazione dell'Assessore ai lavori pubblici che può essere rilasciata per comprovati motivi di natura oggettiva e sopravvenuti.

9. I beneficiari di cui al comma ottavo devono peraltro locare l'alloggio ad inquilini in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata e stipulare a tal fine apposita convenzione con il comune per la disciplina del rapporto di locazione a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. In caso di divorzio o separazione legale, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al beneficiario che continua a risiedere nell'alloggio e che acquista l'intera proprietà».

Art. 16.

1. All'art. 40, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «ed occuperà l'alloggio» sono sostituite con le parole «nell'alloggio».

2. All'art. 40 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui la proprietà dell'alloggio per il quale è stato concesso il contributo si trasferisca «*mortis causa*» «*pro quota*» al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua in capo all'erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge e che risiede o trasferisce la propria residenza nell'alloggio entro i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà in capo allo stesso.»

Art. 17.

1. Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«La localizzazione degli interventi e l'individuazione degli operatori è deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e deve rispondere a criteri di scelta oggettivi coerenti con gli obiettivi del piano regionale per l'edilizia residenziale.»

Art. 18.

1. L'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Qualora prima del provvedimento di liquidazione finale del contributo — ovvero, per i casi di ammissione a contributo di cooperative non preceduta da bando, anche prima del provvedimento di concessione — detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti — previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento — accettano di divenire soci della cooperativa medesima.»

Art. 19.

1. È abrogato l'art. 46 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 20.

1. All'art. 47 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei comuni, delle province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli I.A.C.P. territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema-tipo viene approvato dalla giunta regionale, sentiti il consorzio regionale tra gli I.A.C.P., l'A.N.C.I. e l'U.P.I.»

Art. 21.

1. Il terzultimo comma dell'art. 51 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri con prole minore a carico, non conviventi con altra persona.»

Art. 22.

1. Al primo comma dell'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle esigenze di vicinanza abitativa di nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità.»

Art. 23.

1. È abrogato l'art. 59 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 24.

1. All'art. 60 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59» sono sostituite dalle parole «previo conforme parere della commissione di cui all'articolo 29».

Art. 25.

1. All'art. 61, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «nei modi e nei termini di cui al precedente art. 59» sono sostituite dalle parole «previo conforme parere della commissione di cui all'art. 29».

2. La lettera a) del primo comma dell'art. 61 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:

«a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o nuda proprietà, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;»

3. La lettera e) del primo comma dell'art. 61 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:

«e) abbia per quattro anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di un terzo al limite annualmente in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata.»

Art. 26.

1. All'art. 63 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, dopo le parole «le modalità» sono inserite le parole «e gli effetti».

Art. 27.

1. Al quarto comma dell'art. 65 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed, in deroga all'art. 25, sono rilevanti ai fini del presente articolo i redditi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e delle eventuali altre persone conviventi».

2. All'art. 65, penultimo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «limite di reddito previsto per l'edilizia convenzionata» sono sostituite dalle parole «di un terzo il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata».

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'art. 72 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le parole «, ovvero di proprietà dei comuni, delle province e della Regione.»

2. All'art. 72 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 71 si applica a tutti gli alloggi in gestione da parte degli I.A.C.P.»

Art. 29.

1. All'art. 81, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «o agevolata».

2. È abrogato il secondo comma dell'art. 81 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 30.

1. Il primo comma dell'art. 83 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Il rimborso della anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1° marzo e 1° settembre dell'anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse.»

Art. 31.

1. Il secondo comma dell'art. 84 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«L'erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative ha luogo:

nella misura del 90% dell'anticipazione concessa, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

nella misura restante, a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, nonché, per le cooperative a proprietà individuale, della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi.»

Art. 32.

1. All'art. 86 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «limitatamente agli interventi di recupero».

Art. 33.

1. All'art. 88, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è abrogata la parola «singoli».

2. All'art. 88 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Agli effetti di cui ai commi precedenti i mutui possono essere contratti con qualsiasi istituto di credito nonché con istituti previdenziali ed enti assicurativi e possono essere stipulati anche posteriormente al contratto di compravendita, od all'inizio dei lavori, purché nel contratto risulti esplicitata la finalizzazione all'acquisto, costruzione o recupero della prima casa, ovvero l'adesione dell'ente mutuante alla concessione del mutuo intervenga prima del contratto di compravendita o dell'inizio dei lavori.»

Art. 34.

1. Il penultimo comma dell'art. 89 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come integrato dall'art. 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.

Art. 35.

1. All'art. 90 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per l'emigrante che utilizza la dispensa di cui al comma precedente, il termine di cinque anni di cui al precedente art. 39, comma primo, decorre dalla data del rientro in patria.

Per tutta la durata della dispensa di cui al precedente terzo comma è consentita la locazione dell'alloggio ed il mantenimento dei contributi percepiti.»

Art. 36.

1. All'art. 92 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, dopo il primo comma viene inserito il seguente comma:

«I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei lavori pubblici su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente.»

Art. 37.

1. All'art. 93, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto nonché».

2. All'art. 93, quarto comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, viene aggiunto il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato dal direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia.»

Art. 38.

1. All'art. 94, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, le parole «con decorrenza iniziale dal 1° gennaio successivo» vengono sostituite con le parole «con decorrenza dal 1° marzo successivo».

Art. 39.

1. All'art. 95, terzo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, dopo le parole «ha luogo» vanno inserite le parole «per gli interventi di nuova costruzione e recupero».

Art. 40.

1. All'art. 96 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di estinzione anticipata del debito, anche in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 39 e 120, i beneficiari o gli operatori devono corrispondere in unica soluzione l'importo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni ancora da restituire, maggiorato dell'interesse del 5%. Tale norma si applica pure alle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 82.»

Art. 41.

Dopo l'art. 97 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

«Art. 97-bis. (Buoni casa). — 1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l'edilizia agevolata, già utilizzati per la concessione di anticipazioni ai sensi dell'art. 94 e seguenti, possono essere destinate per la residua durata dei limiti stessi, alla concessione di contributi *una tantum* secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nell'ipotesi di cui al comma primo le annualità dei limiti d'impegno possono essere impegnate di volta in volta fino ad esaurimento dei limiti stessi.»

Art. 42.

1. Al primo comma dell'art. 99 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «non motivati da morosità o immoralità o che devono abbandonare l'alloggio al fine di consentire gli interventi di recupero previsti da piani di recupero o da piani particolareggiati vigenti.»

Art. 43.

1. All'art. 102, quarto comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «secondo comma».

Art. 44.

1. All'art. 106, terzo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, la percentuale «5%» è sostituita con la percentuale «10%».

Art. 45.

1. L'art. 113 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. (Erogazione anticipata dei contributi). — 1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori nonché del contratto condizionato di mutuo stipulato con istituto di credito o ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene concesso il contributo. Non spetta l'erogazione anticipata della semestralità di contributo nel semestre di scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo.

2. Nel caso in cui si abbia erogazione anticipata del contributo regionale ai sensi del comma primo, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l'intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo.

3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli I.A.C.P. — fermo restando che gli oneri di prefinanziamento e/o preammortamento del mutuo sono a carico dell'operatore — in sede di stipulazione delle convenzioni si deve tener conto dei benefici conseguenti all'anticipata erogazione delle semestralità di contributo ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

4. L'anticipata erogazione non può eccedere sei semestralità di contributo.»

Art. 46.

1. L'art. 118 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 118. (Interventi di recupero). — 1. Gli interventi contributivi di edilizia convenzionata ed agevolata previsti dalla presente legge e destinati al recupero non possono riguardare la sola manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. I massimali di spesa ammissibile e per mq. di superficie utile sono ridotti all'80% nel caso di restauro e risanamento conservativo.»

Art. 47.

1. L'art. 120 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, e modificato dall'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 120. (Liquidazione e frazionamento dei contributi). — 1. A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 36 si procede alla liquidazione definitiva del contributo ed all'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.

2. Alla liquidazione definitiva ed al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il direttore regionale dei lavori pubblici, sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa, con un unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell'intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.

3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli I.A.C.P. i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell'operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e accollo del mutuo.

4. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli I.A.C.P. deve intervenire entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

5. Eventuali variazioni del termine di cui al comma 4, che si rendano necessarie in relazione all'andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal presidente della giunta regionale, con le modalità previste dall'art. 8.

6. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi, in vendita o non locati nei termini devono essere restituite ed i relativi provvedimenti concessori sono revocati.

7. Per gli interventi di cui al comma terzo il frazionamento dei contributi e delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati in termini.

8. Le ipoteche di importo pari all'anticipazione concessa, possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al secondo grado a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia. Le stesse possono essere frazionate tra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore.

Art. 48.

1. L'art. 121 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è abrogato.

Art. 49.

1. All'art. 125, ultimo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, dopo le parole «degli operatori e dei beneficiari» vengono inserite le parole «i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato».

CAPO II

NORME DI MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 1985, n. 25

Art. 50.

1. All'art. 28, ultimo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono soppresse le parole «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

CAPO III

NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1986, n. 18

Art. 51.

1. All'art. 20, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «sono incrementati del 20%» sono sostituite dalle parole «possono essere incrementati del 30%».

Art. 52.

1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.

2. All'art. 23, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono soppresse le parole «Alla stessa condizione di limite di superficie di cui al comma precedente.».

Art. 53.

1. All'art. 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi» sono sostituite con le parole «nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi».

Art. 54.

1. Al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono aggiunte, in fine, le parole «limitatamente alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo».

Art. 55.

1. Gli articoli 27 e 28 e il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono abrogati.

CAPO IV

Integrazione alla legge regionale 24 maggio 1988, n. 36

Art. 56.

1. All'art. 5 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nella ripartizione dei contributi la giunta regionale privilegia le domande per iniziative di recupero inserite nei programmi di riqualificazione urbana adottati dai comuni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.».

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 57.

1. Le disposizioni della presente legge concernenti l'edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.

3. I tassi di interesse delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 94 della legge regionale 1° settembre, 1982, 75, delle quali non sia ancora cominciata la restituzione, e riguardanti gli interventi di recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall'art. 19 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione definitiva dell'anticipazione. Le domande devono pervenire all'amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Alle stesse condizioni di cui al comma terzo è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all'articolo 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, anche in favore delle imprese e delle cooperative già ammesse ad interventi di edilizia convenzionata per la realizzazione di progetti finalizzati ai sensi dell'art. 44 della stessa legge.

Art. 58.

1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.

2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o I.A.C.P., la disposizione di cui al comma primo opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnazioni titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l'applicazione.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell'istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell'operazione.

Art. 59.

1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, non viene disposta la decadenza dal contributo, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di contributi di edilizia agevolata e convenzionata abbiano occupato l'alloggio ed acquisito la residenza nello stesso posteriormente alla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, ovvero nel caso di sostituzione di soci assegnatari effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore ai lavori pubblici, sempreché i subentranti siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'assegnazione.

2. La deroga di cui al comma primo non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stato emesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 60.

1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, ovvero ai «Buoni Casa», e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, e dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuosità delle abitazioni, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilità o del contratto definitivo di mutuo.

2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo, è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell'alloggio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 maggio 1988

BIASUTTI

88R0578

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 38.

Abrogazione del capo IV (concernente il settore del commercio) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 69 del 31 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato il capo IV della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 concernente: «Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 maggio 1988

BIASUTTI

88R0579

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 39.

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 69 del 31 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge individua le strutture ricettive turistiche della regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

TITOLO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 2.

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motels, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburante.

4. I villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, chiaramente perimetrata, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

5. Le residenze turistico alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina.

6. Le strutture ricettive alberghiere di cui ai commi due, tre e cinque possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o «casa madre», ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze, che devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre.

Art. 3.

1. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 5 se trattasi di alberghi e da 2 a 4 se trattasi di residenze turistiche alberghiere.

2. L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

3. I requisiti ed i relativi coefficienti numerici sono indicati nelle allegate tabelle «A» (alberghi) e «B» (residenze turistiche alberghiere) facenti parte integrante della presente legge.

4. Ai fini della classificazione gli alberghi devono comunque possedere:

- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

5. Agli effetti della classificazione predetta negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e rispettivamente di unità abitative non dotate di cucina nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20% di quella complessiva dell'esercizio.

6. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

7. Gli alberghi contrassegnati da 3, 2 ed 1 stella, che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate, possono aggiungere la denominazione di «pensione».

8. Per gli alberghi che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione «meublè» o «garni».

9. Per gli alberghi contrassegnati da 5 o 4 stelle può essere usata in alternativa l'indicazione «Grand Hotel», «Grande Albergo» o «Palace».

10. Le dipendenze vengono classificate con lo stesso numero di stelle della casa madre o, qualora non ne possiedano i requisiti ed i relativi coefficienti numerici, con un numero inferiore di stelle.

11. La classificazione della struttura ricettiva alberghiera è obbligatoria ed è condizione indispensabile per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui al successivo art. 6.

12. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere ha validità per un quinquennio.

13. Per le nuove strutture ricettive alberghiere e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

14. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva alberghiera, il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.

15. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verificano delle variazioni può essere effettuata d'ufficio.

Art. 4.

1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere sono delegate ai comuni.

2. Il provvedimento di classificazione è adottato dal comune nel cui ambito è situata la struttura ricettiva.

3. Il provvedimento di classificazione viene affisso nell'albo pretorio del comune ove ha sede la struttura ricettiva interessata e pubblicato entro trenta giorni dalla data della deliberazione di classificazione sul Foglio annunci legali della provincia di appartenenza.

4. Il provvedimento di classificazione viene inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

1. Verso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data della notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali.

2. La giunta regionale decide in via definitiva sentita una commissione così composta:

a) l'assessore regionale al commercio ed al turismo o suo delegato che funge da presidente;

b) il direttore della direzione regionale del commercio e del turismo o suo delegato;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'A.N.C.I.;

d) un rappresentante effettivo ed uno supplente delle aziende del turismo operanti nella regione;

e) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalle associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Funge da segretario un dipendente della direzione del commercio e del turismo con qualifica non inferiore a consigliere.

5. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

Art. 6.

1. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva alberghiera è rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata detta struttura ricettiva al titolare o al gestore, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dalla presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione

nella sezione speciale del registro o dell'attestato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa necessario per l'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al titolo VII della presente legge.

2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione della struttura ricettiva per la quale l'autorizzazione medesima è richiesta.

3. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione e previo pagamento della relativa tassa di concessione comunale prevista dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

Art. 7.

1. I prezzi delle camere delle strutture ricettive alberghiere vengono concordati tra l'amministrazione regionale e le associazioni di categoria degli albergatori secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La commissione di cui all'art. 5 determina, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, le tariffe massime che potranno essere applicate, secondo tipologia e livello di classificazione, previa verifica delle variazioni dei costi dell'attività alberghiera.

3. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.

4. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.

5. I prezzi concordati vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere devono denunciare al comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l'anno successivo nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva, che non può essere inferiore a centoventi giorni in un anno.

7. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono modificare la prima a valere dal 1° maggio al 31 dicembre successivo.

8. I comuni verificano che i prezzi denunciati dagli albergatori non siano superiori ai massimi concordati per ciascuna tipologia e livello di classificazione.

9. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti il comune provvede d'ufficio alla loro correzione.

10. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive alberghiere, l'obbligo della denuncia di cui al comma sesto, deve essere assolto dall'aspirante titolare o gestore al momento dell'ottenimento del provvedimento di classificazione.

11. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva alberghiera, qualora il titolare o gestore cedente non abbia provveduto alla denuncia di cui al comma sesto, o qualora il nuovo titolare o gestore abbia effettuato lavori di miglioramento o ammodernamento dell'esercizio, lo stesso titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe.

12. I prezzi delle strutture ricettive alberghiere classificati a 5 stelle e 4 stelle sono liberi.

Art. 8.

1. I titolari o gestori possono applicare riduzioni ai prezzi denunciati e approvati, in misura non eccedente al 50% del minimo, fatto salvo il caso di servizi prestati a bambini fino a 12 anni che possono essere forniti a tariffe ulteriormente ridotte o anche gratuitamente.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 9.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.

3. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti sprovvisti, di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 10.

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 4 se trattasi di campeggi e da 2 a 4 se trattasi di villaggi turistici.

2. L'attribuzione di numero di stelle è effettuato sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

3. I requisiti ed i relativi coefficienti numerici sono indicati nelle allegate tabelle «C» (campeggi) e «D» (villaggi turistici) facenti parte integrante della presente legge.

4. Agli effetti della classificazione predetta, i campeggi che presentano attrezzature proprie dei villaggi turistici per una capacità ricettiva che eccede il 30% della ricettività complessiva, vengono considerati appartenenti a tale ultima categoria di allestimenti.

5. La classifica ha validità per un quinquennio.

6. Per le nuove strutture ricettive all'aria aperta e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

7. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta, il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.

8. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verificano delle variazioni, può essere effettuata d'ufficio.

Art. 11.

1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta sono delegate ai comuni che le esercitano ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

2. Nella commissione prevista dall'art. 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle associazioni degli albergatori sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle associazioni dei gestori di strutture ricettive all'aria aperta maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 12.

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta è rilasciata dal sindaco del comune nel cui ambito la struttura è situata.

2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione e può essere rilasciata al titolare o gestore delle strutture ricettive all'aria aperta, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro o dell'attestato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa necessario per l'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al titolo VII della presente legge.

3. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 13.

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

Art. 14.

1. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta vengono concordati tra l'amministrazione regionale e le associazioni di categoria secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La commissione di cui agli articoli 5 e 11 determina, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, i limiti massimi delle tariffe per persona notte, per mezzo di pernottamento ed eventuale mezzo di trasporto che potranno essere applicate secondo la tipologia e livello di classificazione.

3. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale

4. Il periodo di alta stagione non può superare i settantacinque giorni.

5. I prezzi concordati vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta sono tenuti a denunciare al comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l'anno successivo nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva.

7. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono praticare modificando la prima a valere dal 1° maggio al 31 dicembre successivo.

8. I Comuni verificano che i prezzi denunciati dai titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta non siano superiori ai massimi concordati per tipologia e livello di classificazione.

9. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti il comune provvede d'ufficio alla loro correzione.

10. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive all'aria aperta, l'obbligo della denuncia di cui al comma sesto, deve essere assolto dall'aspirante titolare o gestore al momento dell'ottenimento del provvedimento di classificazione.

11. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva all'aria aperta, qualora il titolare o gestore cedente non abbia provveduto alla denuncia di cui al comma sesto, o qualora il nuovo titolare o gestore abbia effettuato lavori di miglioramento o ammodernamento della struttura, lo stesso titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe.

12. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta classificate a 4 stelle sono liberi.

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 15.

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie, i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito e loro accompagnatori.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico-sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro, soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono soltanto essere gestiti da associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, esclusivamente per i propri associati.

Art. 16.

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale è rilasciata dal sindaco del comune nel cui ambito la struttura è situata, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, nonché dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 17.

1. Ai soli fini dell'imposta di soggiorno le strutture ricettive a carattere sociale sono equiparate ai campeggi ad una stella.

TITOLO IV

RIFUGI ALPINI
RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 18.

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, funivie o mezzi di trasporto similari, ubicate in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, gestite da enti pubblici, associazioni operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché da privati.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone montane servite da strade aperte al traffico ordinario anche in prossimità di centri abitati, gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico.

3. I fabbricati siti in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, aliestiti per il riparo degli alpinisti, sono denominati bivacchi.

Art. 19.

1. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni od escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, anche se non si trovano in zone montane, sono assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici.

Art. 20.

1. Il sindaco del comune competente per territorio rilascia l'autorizzazione alla costruzione nonché, dopo l'accertamento dei requisiti strutturali, tecnici ed igienico-sanitari, all'esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.

2. Il comune accerta, inoltre, che chi è stato proposto alla conduzione dell'esercizio sia persona di sana e robusta costituzione fisica, sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo ed i soccorsi di primo intervento.

3. Si prescinde dall'accertamento di cui al comma 2. qualora chi è preposto alla conduzione del rifugio sia in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida alpina.

4. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

5. Qualora si tratti di rifugio alpino con custode, l'ente od il privato proprietario, alla presentazione della domanda di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

6. Chiunque voglia attivare un bivacco deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 21.

1. I titolari o gestori di rifugi devono denunciare, annualmente, al comune di competenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, le tariffe che intendono praticare.

Art. 22.

1. Ai soli fini dell'imposta di soggiorno i rifugi escursionistici sono equiparati ai campeggi ad una stella.

TITOLO V

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 23.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti servizio di alloggio e, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, escluse quelle superalcoliche.

3. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 24.

1. La locazione di camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, non costituisce esercizio di affittacamere.

2. Ai fini dell'imposta di soggiorno, chi loca camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo nonché nelle altre località di interesse turistico nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, deve darne comunicazione al comune competente per territorio che provvede alla classificazione dell'alloggio con le modalità di cui all'art. 26.

Art. 25.

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al comune competente per territorio che, dopo l'accertamento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dell'esercizio nonché dei requisiti soggettivi del titolare previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, procede alla relativa classificazione.

Art. 26.

1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati dal comune, anche ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base dell'allegata tabella «E» facente parte integrante della presente legge.

Art. 27.

1. Dopo l'accertamento dei requisiti previsti e la relativa classificazione, il comune prende atto della dichiarazione, presentata da chi intende esercitare l'attività di affittacamere, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, provvedendo alla relativa iscrizione in apposito elenco.

2. A chi esercita l'attività di affittacamere non può essere rilasciata più di una presa d'atto.

3. La presa d'atto viene rinnovata annualmente mediante vidimazione previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 28.

1. Gli affittacamere devono denunciare al Comune le tariffe massime delle camere e di ogni altro servizio complementare entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. Le tariffe denunciate non possono essere aumentate.

TITOLO VI

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 29.

1. Sono case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

Art. 30.

1. Si intende gestione di case e appartamenti per vacanze, ai sensi della presente legge, la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari e studio.

2. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle strutture ricettive alberghiere.

Art. 31.

1. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è rilasciata dal sindaco del comune in cui ha sede la struttura ricettiva, previo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali dell'immobile, dei requisiti soggettivi del titolare o rappresentante previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro o dell'attestato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa necessario per l'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui al successivo Titolo VII.

2. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è subordinata al provvedimento di classificazione.

3. L'autorizzazione viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto autorizzativo previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 32.

1. Le strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono classificate dal comune con le modalità di cui all'art. 26.

Art. 33.

1. I prezzi delle case ed appartamenti per vacanze vengono concordati tra l'amministrazione regionale e le Associazioni di categoria secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La commissione di cui all'art. 5 determina, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui i prezzi si riferiscono, le tariffe massime che potranno essere applicate secondo il livello di classificazione.

3. Nella commissione di cui all'art. 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle associazioni albergatori sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle associazioni di categoria dei gestori di case ed appartamenti per vacanze maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Qualora tali associazioni non siano state costituite, della commissione di cui all'art. 5 continueranno a far parte le associazioni degli albergatori.

5. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.

6. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.

7. I prezzi concordati vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. I titolari o i gestori delle case ed appartamenti per vacanze devono denunciare al comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura ricettiva.

9. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente ed hanno denunciato prezzi inferiori ai massimi concordati, possono presentare, entro il mese di febbraio, una denuncia suppletiva dei prezzi che intendono praticare, modificante la prima a valere dal 1° maggio al 31 dicembre successivo.

10. I comuni verificano che i prezzi denunciati dagli albergatori non siano superiori ai massimi concordati per livello di classificazione.

11. Qualora i prezzi denunciati siano superiori a tali limiti, il comune provvede d'ufficio alla loro correzione.

TITOLO VII

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO PER LA ISCRIZIONE DEI TITOLARI E GESTORI DI IMPRESE TURISTICHE.

Art. 34.

1. I titolari e gestori di imprese turistiche sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 35.

1. Sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro, previsto dall'art. 34, i soggetti che svolgono attività di gestione delle strutture di cui agli articoli 2, 9, 29.

Art. 36.

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 34, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

d) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge;

e) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva.

Art. 37.

1. I soggetti, autorizzati alla gestione di imprese turistiche, devono iscriversi nella sezione speciale del registro di cui all'art. 34 entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa.

Art. 38.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di gestione di imprese turistiche così come identificare dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione, su loro domanda, nella sezione speciale del registro di cui all'art. 34.

2. Ai sensi del presente articolo si intende gestione di case e appartamenti per vacanze il possesso, da almeno cinque anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge, della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente all'affittanza di appartamenti.

3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva.

Art. 39.

1. La cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 34 è disposta per:

a) venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 36;

b) per cessazione di attività;

c) per causa di morte.

2. In caso di morte il subentrante ha facoltà di continuare l'attività del dante causa ed ottenere la relativa autorizzazione all'esercizio, purché dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, entro un anno dalla data dell'evento e, per giustificato motivo, fino al massimo di un ulteriore anno.

Art. 40.

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per l'attività di imprese ricettive, gli interessati devono presentare domanda, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale hanno la residenza, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 36.

Art. 41.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita un'apposita commissione giudicatrice per l'esame di idoneità di cui alla lettera d) dell'art. 36 nominata dalla giunta camerale, presieduta dal segretario generale o da un vice segretario generale o altro funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica non inferiore all'ottava ed è costituita dai seguenti membri:

a) un rappresentante della direzione regionale del commercio e del turismo;

b) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'associazione provinciale degli albergatori;

c) un rappresentante dell'Unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

e) un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

f) un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto in materia.

2. Funge da segretario della commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con qualifica non inferiore alla settima.

3. Con la stessa procedura di quelli effettivi, possono essere nominati per la commissione giudicatrice anche membri supplenti.

4. La commissione dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati.

5. La commissione si riunisce almeno ogni tre mesi, qualora vi siano domande d'esame.

Art. 42.

1. L'esame di idoneità di cui alla lettera *d*) dell'art. 36 consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica;
- b) organizzazione - amministrazione - controllo di gestione delle strutture ricettive e dei relativi servizi - adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato;
- c) norme igienico-sanitarie relative alle strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
- d) normative in materia di lavoro e sicurezza sociale;
- e) adempimento in materia tributaria, fiscale e di contabilità aziendale;
- f) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. La giunta camerale specifica, nell'ambito delle singole materie, gli argomenti che formano prove di esame e stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove stesse.

Art. 43.

1. La commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame, formula il giudizio di idoneità dei singoli candidati.

2. La giunta camerale approva gli atti della commissione e rilascia gli attestati di idoneità.

Art. 44.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, 12 e 31, è riconosciuta valida la iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio dei titolari e gestori di imprese turistiche così come singolarmente disciplinate dalle altre regioni in attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 45.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in esecuzione del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, sono iscritti d'ufficio nella sezione speciale del registro di cui all'art. 34 previo accertamento della permanenza dell'attività di gestione di strutture ricettive.

Art. 46.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver vigore, nella Regione, le norme contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1984 e successive modifiche, ad eccezione del quarto comma dell'art. 2.

TITOLO VIII

NORME COMUNI

Art. 47.

1. L'approvazione della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del comune, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 48.

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre in maniera ben visibile le tabelle contenenti le tariffe delle prestazioni fornite, nonché, per le strutture ricettive alberghiere, ad esporre in ogni camera i cartellini prezzi, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 49.

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a denunciare al comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva anche se dette variazioni non dovessero comportare una diversa classificazione o autorizzazione.

Art. 50.

1. Nel caso i titolari o gestori delle strutture ricettive non provvedano alla presentazione delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge, in dette strutture troveranno applicazione le tariffe dell'anno precedente.

Art. 51.

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della presa d'atto di cui agli articoli 12, 16, 20, 25 e 31 è soggetta al pagamento di una tassa di concessione regionale nella misura di cui all'allegato prospetto n. 1.

Art. 52.

1. Ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori, le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie della presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio.

2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al comune, dove è stata accertata la violazione, a titolo di integrazione al finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 53.

1. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle attrezzature delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.500.000.

2. L'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, in materia di classificazione delle strutture ricettive, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.

3. L'inosservanza delle altre norme contenute nella presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Art. 54.

1. Oltre alle sanzioni amministrative di cui all'art. 53, per gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nella presente legge possono essere irrogate le sanzioni della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e della revoca della stessa autorizzazione.

Art. 55.

1. Sono fatte salve e si intendono richiamate nella presente legge le norme di pubblica sicurezza concernenti la registrazione e la notificazione degli ospiti delle strutture ricettive di cui ai precedenti articoli.

2. È fatta salva, inoltre, l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 56.

1. Al comune è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla direzione regionale del commercio e del turismo del rilascio di provvedimenti di classificazione, di autorizzazione e delle prese d'atto per le strutture ricettive di cui alla presente legge nonché dei provvedimenti di modifica, sospensione o revoca dei suddetti atti.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno i comuni devono comunicare alla direzione regionale del commercio e del turismo ed all'azienda regionale per la promozione turistica l'elenco di tutte le strutture ricettive esistenti nel territorio di competenza con le attrezzature ed i relativi prezzi.

Art. 57.

1. In caso di inerzia dei comuni nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, spetta alla Regione il compito di agire in sostituzione di detti Enti.

TITOLO IX

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 3
DELLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1987, N. 43

Art. 58.

1. All'art. 3, comma primo, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, le parole: «dall'art. 7 della stessa legge regionale», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 46, comma quarto, lettera b), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.»

2. Il termine previsto dal comma terzo dell'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è prorogato a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59.

1. Le strutture alberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e classificate rispettivamente ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modifiche, e ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, sono classificate in base all'allegato prospetto n. 2.

2. Per gli esercizi di affittacamere valgono le categorie eventualmente già assegnate ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 e successive modifiche, e ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111 per gli esercizi di affittacamere ubicati in zone dove non trova applicazione l'imposta di soggiorno.

3. Ai fini tributari valgono le norme di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 e successive modifiche.

Art. 60.

1. La classificazione attribuita alle strutture ricettive alberghiere, alle strutture ricettive all'aria aperta, agli esercizi di affittacamere ai sensi dell'art. 59 ed alle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge, ha validità fino al 31 dicembre 1992.

2. Alle strutture ricettive alberghiere che non raggiungono alla data di cui al comma primo i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione viene revocata l'autorizzazione comunale all'esercizio.

3. I rifugi alpini esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che non abbiano i requisiti previsti dalla legge medesima e dal relativo regolamento di esecuzione mantengono comunque la qualifica di rifugi escursionistici.

4. I centri per soggiorni sociali già autorizzati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, mantengono comunque la qualifica di centri per soggiorni sociali.

5. Alle strutture ricettive assoggettate a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività che non possiedano i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione, è attribuito comunque il livello minimo per la durata del vincolo.

Art. 61.

1. Ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso delle licenze, autorizzazioni o prese d'atto previste dalla normativa precedentemente vigente per l'esercizio delle strutture ricettive, sono rilasciate le autorizzazioni o prese d'atto previste dalla presente legge secondo le modalità del regolamento di esecuzione.

Art. 62.

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, saranno emanate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative norme di esecuzione.

TITOLO XI

NORME FINANZIARIE

Art. 63.

Norme finanziarie

1. L'amministrazione regionale ripartisce lo stanziamento iscritto in bilancio per la somministrazione alle amministrazioni comunali dei mezzi per sostenere le spese conseguenti alla delega di funzioni, previsti dalla presente legge, in misura pari a:

a) L. 450.000 per i comuni con una capacità ricettiva da 1 a 500 posti letto;

b) L. 1.400.000 per i comuni con una capacità ricettiva da 501 a 1000 posti letto;

c) L. 3.000.000 per i comuni con una capacità ricettiva da 1001 a 3000 posti letto;

d) L. 10.000.000 per i comuni con una capacità ricettiva da 3.001 a 10.000 posti letto;

e) L. 45.000.000 per i comuni con una capacità ricettiva oltre i 10.000 posti letto.

2. Negli anni successivi tale cifra potrà essere variata con decreto del direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle variazioni dell'indice del costo-vita.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica 24, programma 3.5.1., spese correnti, categoria 1.4., sezione I, il cap. 8855 (2.1.152. 1.01.24) con la denominazione «Finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate ai comuni nel settore delle strutture ricettive turistiche - (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

4. Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni si provvede come segue:

a) per lire 360 milioni, suddivisi in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, Partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti);

b) per lire 390 milioni, suddivisi in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno dal cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

5. Sul precitato cap. 8855 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8855 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 64.

1. Le spese relative al funzionamento della Commissione di cui all'art. 5 fanno carico al cap. 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 65.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 maggio 1988

BIASUTTI

(Omissis).

88R0580

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 69
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sento
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiccia
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Marfuri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Collè, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F. III VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ◇ **MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolendis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calitratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IELEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LIVORNO**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- ◇ **LIUGA**
Libreria BARONI
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milla, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tintori, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Caimaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Coruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221